INAF

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Delibera n.100/2018
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 12 /2018

Oggetto: **Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della acquisizione di un "*Detector Infrarosso*", con un importo presuntivo pari a 400.000,00 euro.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi***", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" ("***INAF***") e contiene "***Norme relative allo Osservatorio Vesuviano***", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "***Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70***";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "***Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica***", come modificato e integrato dallo "***Allegato 2***" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "***Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137***";

CONSIDERATO in particolare, che i primi due commi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, e successive modifiche ed integrazioni, stabiliscono che:

- lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" è "*...un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare le attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, della astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale...*";
- lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" ha "*...personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale*

e contabile..." ed è "*...dotato di un ordinamento autonomo, in conformità a quanto previsto dal presente Decreto Legislativo, dalla Legge 9 maggio 1989, numero 168, e successive modifiche ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, nonché, per quanto non disciplinato dalle predette disposizioni normative, dal codice civile...*";

- lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" è "*...soggetto alla vigilanza del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca...*";

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "***Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca***", ed, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la "***Legge di Contabilità e Finanza Pubblica***" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "*...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...*";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "***Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165***";

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "***Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196***", e che disciplina, in particolare, la "*...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...*";

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***", ed, in particolare, l'articolo 13;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che:
  - hanno "***modificato***" la disciplina vigente in materia di "***aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali***";
  - hanno "***riordinato***" la "***disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture***";
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo "***Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione***";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "***Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, numero 163***", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene disposizioni in materia di "***Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124***";

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "***Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50***";

CONSIDERATO che l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "***rubrica***" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, prevedendo l'adozione del "***Codice dei Contratti Pubblici***" in luogo del "***Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione***";

CONSIDERATO inoltre, che gli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, i quali stabiliscono, a loro volta, che:

- ai fini "*...della applicazione del "**Codice dei Contratti Pubblici**", le soglie di rilevanza comunitaria sono:*
  - *a)* ***Euro 5.225.000****, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;*
  - *b)* ***Euro 135.000****, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni pubbliche che sono autorità governative centrali indicate nello "**Allegato III**", fermo restando che, qualora gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni pubbliche che operano nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nello "**Allegato VIII**";*
  - *c)* ***Euro 209.000****, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni pubbliche sub-centrali, fermo restando che tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nello "**Allegato VIII**"...*";
  - *d)* ***Euro 750.000****, per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nello "**Allegato IX**"...*";
- l'affidamento e l'esecuzione "*...di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,*

nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese...";

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del predetto Decreto Legislativo e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le "*...stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
  - *a) per affidamenti di importo inferiore a **40.000,00 Euro** mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
  - *b) per affidamenti di importo pari o superiore a **40.000,00 Euro** e inferiore a **150.000,00 Euro** per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, fermo restando che:*
    - *i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;*
    - *l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*
  - *c) per i lavori di importo pari o superiore a **150.000 Euro** e inferiore a **1.000.000 di Euro**, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*
  - *d) per i lavori di importo pari o superiore a **1.000.000 di Euro** mediante ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 95, comma 4, lettera a)...*";

CONSIDERATO altresì, che l'articolo 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, prevede, tra l'altro:

- al comma 1, che nei "*...casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici **possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, **dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti**...*";
- al comma 2, che nel "*...caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:*

a) *qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione Europea, su sua richiesta, con la precisazione che:*
   - *un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara;*
   - *una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi del successivo articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del successivo articolo 83...*";

b) ***quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni***:
   1) *lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nella acquisizione di un'opera d'arte o in una rappresentazione artistica unica;*
   2) ***la concorrenza è assente per motivi tecnici;***
   3) *la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale,*

   fermo restando che le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto...";

➢ al comma 6 che:
   - le "*...amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei...*";
   - la "*...amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi del successivo articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione...*";

VISTO il "***Regolamento Delegato***" della "***Commissione Europea***" del 18 dicembre 22017, numero 2017/2365/UE, che modifica la "***Direttiva del***

Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE, per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti";

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 1, comma 2, lettera b), del predetto "***Regolamento Delegato***", ha modificato l'articolo 13, comma 2, lettera b), della "***Direttiva Europea***" innanzi richiamata e, conseguentemente, l'articolo 35, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'importo della "...*soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni pubbliche sub-centrali...*" è incrementato da **€ 209.000,00** ad **€ 221.000,00**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene disposizioni in materia di "***Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124***";

VISTO il nuovo Statuto dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***", che è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e pubblicato sul "***Sito Web Istituzionale***" in data 7 settembre 2018;

CONSIDERATO pertanto, che il nuovo Statuto dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" è entrato in vigore il **24 settembre 2018**;

VISTI in particolare, gli articoli 1, 2, 6, comma 2, del nuovo "***Statuto***";

CONSIDERATO che l'articolo 1 del predetto "***Statuto***" stabilisce, tra l'altro, che lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***", qualificato come "***Ente Pubblico di Ricerca***":

- ha il "...*compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi della Astronomia e della Astrofisica, di valorizzarne le applicazioni interdisciplinari, di diffondere e divulgare i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale...*";
- ha la "...*personalità giuridica di diritto pubblico...*" e la "...*piena autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria, organizzativa e regolamentare...*";
- promuove "...*sinergie con le "Università" e gli* ***altri "Enti di Ricerca" nazionali, internazionali ed esteri*** *e con il mondo dell'impresa...*";

VISTO il "***Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica***", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

VISTO il "***Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica***", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "***Regolamento***";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del 25 maggio 2007, numero 4, che "***Integra e modifica la regolamentazione della attività contrattuale***" ed, in particolare, il dispositivo della Delibera del 15 aprile 2005, numero 26, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri di "***Ripartizione delle competenze tra Consiglio di Amministrazione, Dipartimenti, Direzione Amministrativa e Strutture di Ricerca***";

CONSIDERATO in particolare, che il predetto Decreto stabilisce che il "*...Consiglio di Amministrazione è competente ad autorizzare l'attivazione delle procedure contrattuali per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad* ***€ 200.000,00***...";

VISTO il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***";

VISTA la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" ha unanimemente deliberato:

- di "*...nominare il Dottore* ***Gaetano TELESIO*** *quale Direttore Generale dello "****Istituto Nazionale di Astrofisica****" a far data dal* ***17 ottobre 2016***...";
- che il "*...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "****Istituto Nazionale di Astrofisica****" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...*";

CONSIDERATO che l'incarico di Direttore Generale dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà, pertanto, il **14 ottobre 2019**;

ATTESO che l'Italia, dal 1982, è membro dello "***European Southern Observatory***" ("***ESO***"), la principale organizzazione intergovernativa di astronomia in Europa;

CONSIDERATO che lo "***European Southern Observatory***" ("***ESO***") è proprietario del "***New Technology Telescope***" ("***NTT***"), ovvero un "*...telescopio da 3,58 metri di diametro situato presso l'Osservatorio di* ***"La Silla"*** *in Cile...*";

VISTO che il ***New Technology Telescope*** ("***NTT***") è dotato attualmente di due diversi "***strumenti***":

- il primo, denominato "***Son of Isaac***" ("***Sofi***"), viene utilizzato per le "*...osservazioni nell'infrarosso da vicino...*";
- il secondo, denominato "***ESO Faint Object Spectrograph and Camera***" ("***EFOSC2***"), è costituito da "*...spettrografo e fotocamera per la visione di oggetti deboli...*";

CONSIDERATO che, per la realizzazione e la messa in opera di un altro strumento al ***New Technology Telescope*** ("***NTT***"), denominato "***Son of X-Shoother***" ("***SoXS***"), è stato costituito un Consorzio Internazionale denominato "***SOXS Consortium***";

CONSIDERATO che lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" è "*leader*" del predetto Consorzio;

VISTO il "***Memorandum of Understanding***" tra il "***SOXS Consortium***" e lo "***European Southern Observatory***" ("***ESO***") per la disciplina dei relativi rapporti, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 30 luglio 2018, numero 69;

ATTESO che, nello stesso mese in cui è stato stipulato il predetto "***Memorandum of Understanding***", lo "***European Southern Observatory***" ("***ESO***") ha approvato in via definitiva il progetto predisposto dallo "***Osservatorio Astronomico di Brera***" per la costruzione dello strumento innanzi specificato;

CONSIDERATO quindi, che è necessario avviare la fase di costruzione dello strumento denominato "***Son of X-Shoother***" ("***SoXS***");

VISTA la nota del 10 ottobre 2018, con la quale il Dottore **Sergio CAMPANA**, nella sua qualità di "***Responsabile del Progetto SoXS***", ha fatto presente, tra l'altro, che:

- lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" è "*...direttamente responsabile della costruzione di tutto il Ramo "NIR" dello Spettografo di SoXS, di cui il "**Detector Infrarosso**" è la parte fondamentale...*";
- il costo del "***Detector Infrarosso***" è stimabile in un importo presunto compreso tra i 350.000,00 ed i 400.000,00 euro;
- esiste una "*...unica ditta al mondo in grado di produrre rivelatori "NIR" di qualità sufficiente per osservazioni astronomiche...*", ovvero la "***Teledyne Technologies Incorporated***";

VISTA la Determina dell'11 ottobre 2018, numero 72, con la quale il Dottore **Gianpiero TAGLIAFERRI**, nella sua qualità di Direttore dello "***Osservatorio Astronomico di Brera***", ha nominato il Dottor Ingnere **Marco RIVA** quale "***Responsabile Unico del Procedimento***" per l'acquisto del "***Detector Infrarosso***" per il "*Ramo NIR dello Spettrografo SoXS*";

VISTA la nota del 16 ottobre 2018, con la quale il Dottor Ingegnere **Marco RIVA** ha espressamente dichiarato che la "***Teledyne Technologies***

Incorporated è l'unica Impresa sul mercato nazionale ed internazionale in grado di fornire un "***Detector Infrarosso***" che:

a) sia conforme:
   - alle specifiche tecniche richieste dal Progetto approvato dallo "***European Southern Observatory***" ("***ESO***") per la costruzione dello strumento denominato "***Son of X-Shoother***" ("***SoXS***");
   - agli "*...standard tecnologici adottati dallo "**European Southern Observatory**" ("**ESO**")...*" anche per le altre componenti del "***New Technology Telescope***" ("***NTT***");

b) possa, quindi, essere utilizzato senza necessità di modifiche e/o di implementazioni;

VISTA inoltre, la nota del 17 ottobre 2018, registrata nel protocollo generale in data 18 ottobre 2018 con il numero progressivo 5885, con la quale il Dottore **Gianpiero TAGLIAFERRI**, nella sua qualità di Direttore dello "***Osservatorio Astronomico di Brera***", ha richiesto l'autorizzazione ad attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione di un "***Detector Infrarosso***", che è uno dei componenti necessari per la costruzione dello strumento denominato "***Son of X-Shoother***" ("***SoXS***");

VISTA infine, la nota del 13 novembre 2018, con la quale il Dottor **Gianpiero TAGLIAFERRI** ha, tra l'altro, trasmesso la nota del Dottor **Hans Ulrich KÄUFL**, che, nella sua qualità di Responsabile, per lo "***European Southern Observatory***" "***ESO***", del citato Progetto, ha ribadito che, per ragioni tecniche, l'unico operatore economico in grado di fornire un "***Detector Infrarosso***" compatibile con la tecnologia del ***New Technology Telescope*** ("***NTT***") è la "***Teledyne Technologies Incorporated***";

CONSIDERATO quindi, che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Bilancio Annuale di Previsione dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" per l'Esercizio Finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 dicembre 2017, numero 109;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, nell'ambito delle rispettive competenze, sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione,

DELIBERA,

all'unanimità dei presenti,

Articolo 1. Di autorizzare l'attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della acquisizione di un "***Detector Infrarosso***", componente necessario per la realizzazione e la messa in opera dello strumento denominato "***Son of X-Shoother***" ("***SoXS***").

Articolo 2. Di autorizzare la relativa spesa, stimata presuntivamente in **€ 400.000,00**, che graverà sul "***Centro di Responsabilità Amministrativa***" 1.02 "***Osservatorio Astronomico di Brera***", "***Codice Funzione Obiettivo***" 1.05.03.05.03 "***SOXS***", del Bilancio Annuale di Previsione dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" per l'Esercizio Finanziario 2019.

.

Roma, 20 novembre 2018

Il Segretario

Il Presidente

Telesio/Riondino